



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”.**

Relazione

La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, al titolo II, capi I e II, ha dettato norme in materia di riordino territoriale e di unioni di comuni e, in particolare, l'art. 4 ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale. Le predette disposizioni legislative si sostanziano nel promuovere l'associazionismo dei comuni attraverso le unioni di comuni, le quali trovano negli ambiti ottimali il riferimento territoriale idoneo ad assicurare la coesione tra le comunità.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 35/32 del 18 luglio 2017, previa intesa in sede di Conferenza Regione Enti locali, ha adottato il Piano di riordino territoriale che costituisce l'intelaiatura della riforma del sistema delle autonomie locali.

Il Piano di riordino territoriale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 9 novembre 2017 e l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con nota prot. n. 55110 del 6.11.2017, ha invitato tutti i sindaci dei comuni della Sardegna a esprimere eventuali proposte modificative entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Buras, come previsto dall'art. 4, comma 3, lettere e) - f) della citata legge regionale n. 2 del 2016.

La stessa legge regionale prevede che la Giunta regionale nei venti giorni successivi a tale scadenza approva il Piano in via definitiva.

Ciò premesso, attesa l'importanza che riveste il Piano di riordino nel processo associativo dei comuni, al fine di favorire l'armonizzazione con gli altri ambiti territoriali oggi esistenti, si ritiene necessario, come concordato in sede di Conferenza permanente Regione Enti locali del 21 dicembre 2017, prorogare di sei mesi la sua approvazione.

Inoltre, l'art. 36 della stessa legge regionale n. 2 del 2016, concernente l'organo di revisione legale dei conti degli enti locali, non contempla, ai fini dell'inserimento nell'elenco che redige l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Tale formulazione, ineccepibile al momento dell'approvazione della predetta legge regionale n. 2 del 2016, è ora da adeguare a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 recante “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati” che ha introdotto significative modifiche soprattutto nell'ambito della formazione continua dei professionisti.

Pertanto, con la presente modifica, anche gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

potranno chiedere l'inserimento nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.

Infine, l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha previsto lo sblocco, ancorché a determinate condizioni di bilancio, delle assunzioni nelle province e nelle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per cui si rende necessario, con specifica norma regionale, estenderne gli effetti anche agli enti di area vasta della Sardegna.